



Presenta il

Diritto Contrattuale in inglese – Parte II “Causa, Oggetto e Forma”

Dalla collana **#MultiBasics**

***MultiLex** vuol dire “**Multilanguage & Lex**”, ovvero gli ingredienti principali della nostra agenzia di avvocati traduttori. Ci occupiamo di traduzioni nel settore legale: sentenze, ordinanze, atti processuali, pareri legali, atti societari, contratti, testamenti, atti della pubblica amministrazione. Offriamo anche un servizio di **disbrigo pratiche** (certificati del casellario, certificati anagrafici e di Stato Civile, CCIAA, servizi per avvocati etc.), **legalizzazioni e apostille** (in Prefettura, Procura e Consolati), su tutto il territorio italiano.

Cos'è la collana #MultiBasics?

Con questa collana, desideriamo sintetizzare, in italiano e in inglese, le maggiori branche del diritto italiano, illustrandone i rudimenti. I MultiBasics possono essere liberamente utilizzati e ricopiati, in tutto o in parte. Sono utili sia per chi deve tradurre istituti giuridici specifici (contenendo il lessico tecnico), sia per chi – avvocato, notaio, consulente, giurista, professionista – si trova nella scomoda situazione di dover spiegare il diritto italiano a uno straniero. Ci auguriamo possano esserti di aiuto nel tuo lavoro!

Aiutaci a migliorare!

Capita a tutti di sbagliare. Segnalaci errori e suggerisci modifiche e/o integrazioni scrivendo a info@multilex.it.

Scarica l'intera Banca Dati gratuita di MultiLex

INDICE

2.2. LA CAUSA

2.2. *THE CAUSA*

2.2.1. I MOTIVI

2.2.1. *THE GROUNDS*

2.3. L'OGGETTO

2.3. *THE SUBJECT*

2.4. LA FORMA

2.4. *FORM*

DIRITTO CONTRATTUALE IN INGLESE	CONTRACT LAW IN ENGLISH
<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">“CAUSA, OGGETTO E FORMA”</p>	<p style="text-align: center;">PART I</p> <p style="text-align: center;">“CAUSA, SUBJECT AND FORM”</p>
<p>2.2. LA CAUSA</p>	<p>2.2. THE CAUSA</p>
<p>L’art. 1325 c.c. inserisce la causa tra i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità.</p>	<p>Article 1325 of the Italian Civil Code includes the causa among the essential requirements of the contract, under penalty of nullity.</p>
<p>La causa è un requisito del contratto tanto importante che la sua assenza o illiceità produce addirittura la nullità del negozio.</p>	<p>The <i>causa</i> is such an important requirement of the contract that its absence or unlawfulness results in the nullity of the transaction.</p>
<p>Malgrado ciò, manca nel nostro ordinamento una definizione specifica del requisito della causa e tale mancanza ha generato, sin dal diritto romano, l’incertezza sulla definizione di tale elemento, tant’è che si sono susseguite diverse teorie in proposito.</p>	<p>In spite of this, our legal system lacks a specific definition of the requirement of the <i>causa</i> and this lack has generated, since Roman law, uncertainty as to the definition of this element, so much so that various theories have followed one another in this regard.</p>
<p>Le due teorie più rilevanti, che vale la pena di menzionare, sono quella oggettiva e quella soggettiva.</p>	<p>The two most relevant theories, which are worth mentioning, are the objective and the subjective.</p>
<p>Secondo la teoria oggettiva, che è la più tradizionale, la causa consiste nella funzione economica che, nella pratica, le parti si propongono di realizzare con la sottoscrizione del contratto.</p>	<p>According to the objective theory, which is the most traditional, the <i>causa</i> consists in the economic function that, in practice, the parties intend to fulfil by signing the contract.</p>
<p>In sostanza, se le parti stanno concludendo un contratto di</p>	<p>Basically, if the parties are stipulating a purchase and sale contract, the <i>causa</i></p>

compravendita, la causa consisterà nello scambio tra proprietà del bene e prezzo; se si sottoscrive un contratto di permuta, la causa verrà individuata nello scambio di un bene con un altro bene.

Secondo la **teoria soggettiva**, invece, la causa coincide con lo scopo per cui ciascun contraente accetta di assumere una determinata obbligazione.

A titolo esemplificativo, dunque, tornando alla compravendita, per il compratore, lo scopo dell'esborso di denaro cui egli si sottopone (che costituisce dunque l'obbligazione a suo carico) è il conseguimento della proprietà di un determinato bene; per il venditore, lo scopo della perdita della proprietà del suo bene (che costituisce la sua obbligazione) è quello di ottenere in cambio una determinata somma di denaro, individuata nel prezzo.

Ad ogni modo, entrambe le teorie confluiscono, poi, anche se per due strade diverse, alla stessa conclusione, ovvero che la causa consiste nello scambio tra le prestazioni dei contraenti.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta, a sua volta, nel dibattito sul concetto di causa, formulando una teoria sostanzialmente "di mezzo" tra quelle appena ricordate: essa consiste nello "**scopo pratico**" del contratto, ovvero la sintesi degli interessi concreti che il negozio tende a realizzare,

will consist in the exchange of title for the price; if an exchange contract is entered into, the *causa* will be found in the exchange of one good for another.

According to the **subjective theory**, on the other hand, the *causa* coincides with the purpose for which each contracting party agrees to assume a given obligation.

By way of example, therefore, going back to the purchase and sale, for the buyer, the purpose of the disbursement of money to which he/she/it is subjected (thus constituting his/her/its obligation) is to obtain the ownership of a certain asset; for the seller, the purpose of the loss of ownership of his/her/its asset (thus constituting his/her/its obligation) is to obtain in exchange a certain amount of money, identified in the price.

In any event, both theories converge, albeit by two different routes, to the same conclusion, namely that the *causa* consists in the exchange between the contracting parties' performances.

The Supreme Court of Cassation intervened, in turn, in the debate on the concept of *causa*, formulating a theory substantially 'in-between' those just mentioned: it consists in the '**practical purpose**' of the contract, i.e. the synthesis of the concrete interests that the transaction aims at realizing,

indipendentemente, poi, dall'astratto schema contrattuale scelto nel caso specifico (C. Cass. n. 10490/2006).

Una simile versione, maggiormente attuale, del concetto di causa si avvicina, in un certo senso, al concetto anglosassone di "causa". Negli ordinamenti anglosassoni, infatti, non esiste una definizione univoca e astratta di detto elemento contrattuale, ma la causa viene individuata in concreto con riferimento a ciascun differente schema contrattuale concluso tra le parti.

In pratica, rispetto al precedente indirizzo secondo cui la causa andava letta come la funzione economico sociale del contratto, si sta sempre più diffondendo l'idea che tale requisito vada interpretato come la **funzione economico individuale** del negozio, che risulta più attinente all'attuale realtà economica.

Se nel contratto la causa è **assente**, allora esso risulta **nullo** per la carenza dell'obbligazione alla base del contratto. Se un soggetto acquista un bene che gli è già proprio, il contratto è nullo perché il suo scopo specifico, ovvero lo scambio della proprietà della cosa con il prezzo, non può realizzarsi.

La dottrina individua due casi di **carenza di causa**, quella **originaria** e quella **sopravvenuta**.

regardless, ultimately, of the abstract contractual scheme chosen in the specific case (Court of Cassation No. 10490/2006).

A similar and more current version of the concept of *causa* is, in a way, close to the Anglo-Saxon concept of 'cause'. In Anglo-Saxon legal systems, in fact, there is no univocal and abstract definition of this contractual element, but the *causa* is actually identified with reference to each different contractual scheme concluded between the parties.

In practice, compared to the previous orientation according to which the *causa* had to be construed as the economic-social function of the contract, the idea that this requirement should be interpreted as the **individual economic function** of the transaction, which is more relevant to current economic reality, is becoming increasingly widespread.

If the *causa* is **absent** in the contract, then it is **void** for lack of the obligation underlying the contract. If a subject purchases a good that is already his/her/its own, the contract is void because its specific purpose, i.e. the exchange of title of the thing for the price, cannot be carried out.

The legal literature identifies two cases of **lack of causa**, the **original** and the **supervening**.

Nel primo caso, la causa è mancante sin dall'origine della pattuizione (si pensi, ad esempio, ad un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene già di proprietà dell'acquirente). A sua volta la mancanza *originaria* di causa può essere **totale** o **parziale**. In tale ultima ipotesi, la causa era esistente ma viziata, solitamente per una sproporzione tra le prestazioni a carico delle parti. In simili casi, il contraente sottoposto ad una prestazione eccessiva rispetto alla controprestazione prevista può chiedere la **rescissione** del contratto.

Nel caso di mancanza **sopravvenuta** di causa, invece, questa, inizialmente presente, non si realizza secondo le intenzioni delle parti, per circostanze non prevedibili. In tal caso, quindi, non resta che risolvere il contratto. Per meglio comprendere, si pensi ad un contratto preliminare in cui le parti abbiano disposto che si sarebbe dato vita al contratto definitivo solo laddove il contraente "Tizio" avesse ottenuto un finanziamento dalla banca entro due mesi e, in caso contrario, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto. Nel caso in cui il finanziamento non viene concesso entro il termine previsto tra le parti o, addirittura, viene negato, allora il contratto andrà risolto per il verificarsi della condizione risolutiva già individuata dai contraenti, che ha generato una carenza di causa sopravvenuta.

In the first case, the *causa* is lacking from the outset of the agreement (e.g. a contract of sale concerning an asset already owned by the buyer). In turn, the *original* lack of the causa may be **total** or **partial**. In the latter case, the *causa* existed but was flawed, usually due to a disproportion between the parties' performances. In such events, the contracting party, subjected to a performance that is excessive in relation to the envisaged counter-performance, may request the **rescission** of the contract.

In the event of **supervening** lack of *causa*, on the other hand, the *causa*, though initially present, does not realize according to the intentions of the parties, due to unforeseeable circumstances. In that event, all that remains is to terminate the contract. For the sake of clarity, consider a preliminary contract in which the parties stipulated that the final contract would come into existence only if the contracting party "John Doe" obtained a loan from the bank within two months and, if not, the contract was to be considered terminated. In the event that the loan is not granted within the time limit stipulated between the parties or is even denied, then the contract must be terminated due to the occurrence of the termination condition already identified by the contracting parties, which has given rise to a lack of supervening *causa*.

Ad ogni modo, nei **contratti tipici** la causa è sempre presente e risulta sempre lecita, in quanto essi sono codificati: ciò significa che l'ordinamento, nello stabilire le regole giuridiche a cui essi sono soggetti, ha già espresso, in tal modo, un giudizio positivo su quella specifica pattuizione ed ha già individuato la relativa causa.

Per i **contatti atipici**, invece, ovvero privi di regolamentazione specifica da parte del Legislatore (si pensi al contratto di franchising) volta per volta andrà verificata l'esistenza e la liceità della causa, analizzando non solo lo schema contrattuale predisposto, ma anche il contenuto delle pattuizioni concordate.

Per inciso, nell'ordinamento esistono negozi giuridici anche privi di causa, denominati negozi astratti, come la **cambiale**, che ne è l'esempio più tipico, in base alla quale la somma in essa indicata andrà pagata al portatore a prescindere dalle ragioni in base alle quali egli ne è entrato in possesso.

Quando la causa del contratto è **illecita**, allora il contratto è nullo.

L'art. **1343 c.c.** precisa quando la causa viene ritenuta lecita o quando è in contrasto con le norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume.

Cosa vogliono intendere tali concetti?

In any event, in **nominate contracts** the *causa* is always present and is always lawful, since they are codified: this means that the legal system, in establishing the legal rules to which they are subject, has already expressed a positive judgement on that specific agreement and has already identified the relevant *causa*.

For **innominate contacts**, on the other hand, i.e. without specific regulation by the legislator (e.g. franchising contracts), the existence and lawfulness of the *causa* must be verified on a case-by-case basis, by analysing not only the contractual scheme drawn up, but also the content of the agreed covenants.

Incidentally, in the legal system there are also legal transactions in which the *causa* is missing, called abstract transactions, such as the **bill of exchange**, which is the most typical example of this, whereby the sum thereon stated is to be paid to the bearer regardless of the grounds on which he/she/it took possession of it.

When the *causa* of the contract is **unlawful**, then the contract is null and void.

Article **1343 of Italian Civil Code** specifies when the *causa* is deemed lawful or when it is contrary to mandatory rules, public order or good morals.

What do these concepts mean?

Per **norme imperative** si intendono quelle norme inderogabili che, se violate, già prevedono quale sanzione la nullità del negozio.

Per **ordine pubblico** si intende l'insieme dei principi alla base dell'organizzazione politica ed economica della società, in gran parte codificati dalla Costituzione. È contrario ai principi di ordine pubblico un contratto che, ad esempio, violi i principi di eguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione.

Per **buon costume** si intendono i principi morali che regolano la società in un preciso momento storico.

L'illiceità della causa può verificarsi anche con riferimento ad un contratto tipico: si pensi al caso di compravendita di organi umani.

È altresì nullo, ai sensi dell'art. **1344 c.c.**, un contratto concluso **in frode alla legge**, cioè un contratto che apparentemente rispetti le norme in vigore ma sia stato utilizzato al fine di aggirare divieti, eludere normative, o norme imperative o i principi dell'ordine pubblico e/o del buon costume.

Anche in questo caso, la nullità è prevista in quanto si tratterebbe di un contratto con causa illecita.

2.2.1. I MOTIVI

Imperative law refers to those mandatory rules that, if violated, provide for the nullity of the transaction as a sanction.

Public order means the set of principles underlying the political and economic organization of society, largely codified in the Constitution. A contract that, for example, violates the principles of equality protected by Article 3 of the Italian Constitution is contrary to the principles of public order.

Good morals mean the moral principles that govern society at a precise moment in time.

Illegality of the *causa* may also occur with reference to a nominate contract: think of the case of buying and selling human organs.

Also null and void, pursuant to Article **1344 of the Italian Civil Code**, is a contract concluded **in fraud of the law**, i.e., a contract that ostensibly complies with the rules in force but has been used for the purpose of circumventing prohibitions, evading regulations, mandatory rules or the principles of public order and/or good morals.

Also in this circumstance, nullity is provided for since it would be a contract with an illicit *causa*.

2.2.1. THE GROUNDS

Del tutto differente dal concetto di causa è, invece, il **motivo**, che viene definito, invece, come la ragione specifica che spinge ciascuna delle parti a sottoscrivere il contratto.

Proprio per il fatto di essere soggettivi, i motivi sono differenti per un contraente e per l'altro. Anzi, addirittura, tra i diversi soggetti che ricopriranno la medesima parte contrattuale in uno stesso negozio (ad esempio, tutti i conduttori in caso di contratto di locazione), i motivi che spingono ciascuno di essi a contrarre potrebbero essere diversi tra loro. A titolo esemplificativo: un soggetto desidera sottoscrivere il contratto perché, magari, vuole avere la sua autonomia rispetto alla famiglia di origine, un altro perché cerca una abitazione comoda vicino al posto di lavoro, un altro ancora perché ha bisogno di un immobile che si trovi in una zona vicina alle scuole dei figli.

Il motivo non ha alcuna rilevanza giuridica, nel senso che la ragione per cui un soggetto decide di concludere un contratto risulta assolutamente ininfluente per l'ordinamento. Diversamente, sarebbe ben difficile riuscire ad accordarsi dando rilevanza ai motivi di ciascuno.

Per meglio comprendere: se si torna all'ipotesi di un contraente che scelga un immobile da locare perché vicino al suo luogo di lavoro, allora, volendo dare rilevanza al motivo che l'ha spinto a contrarre, in caso di trasferimento in

Entirely different from the concept of *causa* is, on the other hand, that of **grounds**, which is defined instead as the specific reason that prompts each of the parties to enter into the contract.

Precisely because they are subjective, the grounds are different for one contracting party and the other. Actually, among the different subjects that will become parties to the same transaction (e.g. all the tenants in the event of a lease agreement), the grounds prompting each of them to contract may differ. By way of example: one subjects wants to sign the contract because, perhaps, he/she wants to have his autonomy from his/her family of origin, another because he/she is looking for a comfortable home close to his place of work, yet another because he needs a property that is close to his/her children's schools.

The reason has no legal significance; that means that the reason why a subject decides to enter into a contract is absolutely irrelevant to the legal system. Otherwise, it would be very difficult to come to an agreement by giving relevance to each other's grounds.

To understand this better: if one goes back to the hypothesis of a contracting party choosing a property to rent because it is close to his/her place of work, then, if one wants to give relevance to the grounds that prompted

altra sede lavorativa, quest'ultimo potrebbe impugnare il contratto di locazione.

È chiaro che, dunque, attribuendo importanza giuridica anche al motivo che spinge ciascun contraente, ci si troverebbe in una situazione di notevole incertezza giuridica, con il rischio di contratti molto più facilmente impugnabili. Questa è la ragione per cui si è deciso di non ritenere rilevanti giuridicamente i motivi personali che hanno condotto ciascun contraente alla sottoscrizione del contratto.

In un solo caso il motivo assume rilevanza, ovvero quando risulta **illecito**. Al riguardo, **l'art. 1345 c.c.** stabilisce che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune ad entrambe.

Il motivo viene ritenuto illecito quando è **contrario alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume**.

In questi casi, il contratto è nullo, in quanto risulta in contrasto con i valori che l'Ordinamento tende a proteggere.

Perché il contratto venga dichiarato nullo, però, occorre la concorrenza di entrambe le circostanze, ovvero che le parti abbiano deciso di concludere un contratto sulla base del **medesimo** motivo illecito e che tale motivo sia

him/her to sign, in the event of a transfer to another place of work, the latter could challenge the lease.

Clearly, therefore, attaching legal importance also to the grounds of each contracting party would lead to a situation of considerable legal uncertainty, with the risk of contracts being much more easily challenged. This is the reason why it was decided that the personal grounds that led each contracting party to enter into the contract were not legally relevant.

In only one event the grounds become relevant, namely when they are **unlawful**. In this respect, **Article 1345 of Italian Civil Code** states that a contract is unlawful when the parties have decided to conclude it for unlawful grounds common to both.

Grounds are deemed unlawful when **contrary to imperative law, public order or good morals**.

In these cases, the contract is null and void because it is in conflict with the values that the legal system tends to protect.

For the contract to be qualified as null and void, however, both circumstances must concur, i.e. that the parties have decided to stipulate a contract based on the **same** unlawful grounds and that that they represent **the only reason** that led them to enter into the contract.

l'unica ragione che le abbia determinate a contrarre.

Ad esempio, se un soggetto decide di affittare un immobile per istituirci una bisca clandestina, nella totale inconsapevolezza del proprietario dell'immobile, il contratto non può ritenersi nullo. Se invece entrambi i contraenti erano d'accordo per lucrare, concordemente, su tale attività illecita, allora il contratto dovrà considerarsi nullo per illiceità dei motivi.

In alcuni casi è lo stesso Legislatore a ritenere il motivo illecito causa della nullità del contratto.

È il caso della **donazione**, che è nulla se conclusa per un motivo illecito, che è stato l'unica ragione che ha determinato il donante all'atto di liberalità (cfr. **art. 788 c.c.**).

Allo stesso modo, anche il **testamento** viene dichiarato nullo se la disposizione testamentaria si basava su un unico motivo illecito e determinante (cfr. **art. 626 c.c.**).

In altri casi, quando un soggetto abbia concluso un contratto sulla base di un **errore di diritto sui motivi**, allora il contratto stesso può essere annullato.

In tal caso, è l'errore che fa assumere rilevanza giuridica al motivo, e ciò si verifica quando l'errore sia stato

For example, if a person decides to rent a property in order to set up a gambling den, with the total unawareness of the property owner, the contract cannot be considered null and void. If, on the other hand, both contracting parties were in agreement to profit, jointly, from such unlawful activity, then the contract must be considered null and void on the ground of unlawfulness of the grounds.

In some circumstances, it is the legislator itself that considers the unlawful grounds to be the *causa* of the nullity of the contract.

This is the case with a **donation**, which is null and void if it is concluded based on illicit grounds, which were the only reasons that led the donor to the gratuity (see **Article 788 of Italian Civil Code**).

Similarly, a **will** is also declared null and void if the testamentary provision was based only on unlawful and determining grounds (see **Article 626 of Italian Civil Code**).

In other circumstances, when a party has entered into a contract based on an **error of law as to the grounds**, then the contract itself may be voided.

In such a circumstance, it is the error that gives legal significance to the grounds, and this is the case when the

essenziale, ovvero la ragione che ha portato alla conclusione del contratto.

Tornando al testamento, l'errore sul motivo assume rilevanza quando è stato l'unica ragione che ha condotto il testatore a disporre l'atto di liberalità (cfr. **art. 624 c.c.**).

Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto nomini erede universale una determinata ragazza, motivando tale scelta con il fatto che la stessa è povera e nullatenente. In tal caso, un eventuale erede legittimo del testatore potrebbe annullare il testamento dimostrando, ad esempio, che la ragazza non è povera ma possiede diversi immobili, magari in un'altra città.

2.3. L'OGGETTO

Altro elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 1325 c.c., è l'**oggetto**.

Per oggetto del contratto si intendono le **prestazioni** a carico di ciascun contraente.

Il concetto di oggetto, nel codice del 1942, è stato esteso rispetto al precedente codice del 1865, in base al quale *"le sole cose che sono in commercio possono essere oggetto del contratto"* (art. 1116 del c.c. del 1865). All'epoca, quindi, l'oggetto veniva identificato esclusivamente con le cose commerciabili, quindi con beni concreti.

mistake was essential, i.e. the reason that led to entering into the contract.

Returning to a will, the error on the grounds becomes relevant when it was the only reason that led the testator to make the gratuity (see **Article 624 of Italian Civil Code**).

Consider the scenario in which a person appoints a certain girl as universal heir, justifying this choice by the fact that she is poor and has no property. In such an event, a possible legal heir of the testator could bring an action for annulment of the will by proving, for instance, that she is not poor but owns several properties, perhaps in another city.

2.3. THE SUBJECT

Another essential element of the contract, pursuant to Article 1325 of the Civil Code, is the **subject**.

The subject of the contract is defined as the **performance** of each contracting party.

The concept of subject, in the Italian Civil Code of 1942, has been widened in respect of the previous Italian Civil Code of 1865, according to which, *"only things that are in commerce may be the subject of the contract"* (Article 1116 of Italian Civil Code of 1865). At that time, therefore, the subject was identified exclusively with marketable things, hence with concrete goods.

Una simile previsione, però, andava ad escludere dal concetto di oggetto tutte le prestazioni immateriali di fare che costituiscono il fondamento dei negozi con effetti obbligatori.

Conseguentemente, la dottrina successiva all'emanazione del codice del 1865 aveva tentato di risolvere la questione con una sorta di distinzione nella definizione di oggetto, inquadrando tale requisito, nei contratti ad effetti reali, nelle cose da commercializzare, mentre, nei contratti ad effetti obbligatori, nella prestazione da rendere.

La teoria si è poi evoluta sino a sfociare, nel codice attuale, in un concetto estensivo di oggetto, che include sia i beni alla base degli scambi, sia le prestazioni immateriali, in base al tipo di contratto che le parti intendono realizzare.

Dal momento che l'oggetto è un elemento essenziale del contratto, anche in questo caso, come per la causa, la mancanza dell'oggetto provoca, ai sensi dell'**art. 1418 c.c.**, la nullità del contratto.

Oggetto del contratto e **contenuto** del contratto sono concetti tra loro del tutto diversi.

Infatti, mentre il primo, come già chiarito, individua la prestazione alla base della negoziazione, il **contenuto**

Such a provision, however, excluded from the concept of subject all the intangible performances of doing that constitute the basis of negotiations with binding effects.

Consequently, the legal literature subsequent to the enactment of the Italian Civil Code of 1865 had attempted to resolve the issue with a sort of distinction in the definition of subject, framing this requirement, in contracts with effects *in rem*, in the things to be marketed, whereas, in contracts with binding effects, in the performance to be rendered.

The theory has since evolved to lead, in the current code, to an extensive concept of subject, which includes both the goods subjected to the exchanges and the intangible performances, depending on the type of contract the parties intend to enter into.

Since the subject is an essential element of the contract, also in this circumstance, as for the *causa*, the lack of scope causes the nullity of the contract pursuant to **Article 1418 of Italian Civil Code**.

Subject of the contract and **content** of the contract are entirely different concepts.

In fact, while the former, as already clarified, identifies the performance at the basis of the negotiation, the **content**

riguarda tutto l'insieme di clausole e pattuizioni che costituiscono l'accordo tra le parti.

Il codice prevede che l'oggetto, per essere valido, debba essere possibile, lecito, determinato e/o determinabile. Cosa si intende con simili aggettivi?

L'oggetto è **possibile** quando esiste in natura o può nascere (si pensi alla vendita di uova di gallina prima che esse vengano deposte, o al futuro raccolto di grano, di cui si è appena effettuata la semina) o ancora quando riguarda prestazioni che siano giuridicamente eseguibili (si pensi alla vendita di un bene commercializzabile, ad esempio, o al conferimento di un incarico ad un architetto per la ristrutturazione di un immobile).

Un oggetto materialmente impossibile è un oggetto inesistente (ad esempio, un bene già demolito); un oggetto giuridicamente impossibile è quello che prevede prestazioni o cose che non possono essere commercializzate (ad esempio, la messa in vendita della Torre di Pisa, che appartiene allo Stato).

L'oggetto è **lecito** quando non viola la legge, ovvero norme imperative o il buon costume. La sussistenza di tale requisito dovrà essere determinata al momento della pattuizione ed in base alla legislazione all'epoca vigente.

concerns the entire set of clauses and stipulations that constitute the agreement between the parties.

The code provides that the subject, in order to be valid, must be possible, lawful, determined and/or determinable. What is meant by such adjectives?

The subject is **possible** when it exists in nature or can come into being (think of the sale of chicken eggs before they are laid, or the future harvest of wheat, the sowing of which has just taken place) or when it relates to services that are legally executable (think of the sale of a marketable good, for example, or the commissioning of an architect to renovate a building).

A materially impossible subject is one that does not exist (e.g., a property that has already been demolished); a legally impossible subject is one that provides services or things that cannot be marketed (e.g., the sale of the Tower of Pisa, which belongs to the State).

The subject is **lawful** when it does not violate the law, mandatory rules or good morals. The existence of this requirement must be determined at the time of the agreement and according to the law in force at that time.

L'oggetto è **determinato** quando è individuato precisamente nel contratto (ad esempio una specifica somma di denaro a titolo di prezzo), ed è invece **determinabile** quando nel negozio vengono fissati i criteri per la sua futura determinazione o si rimanda a documenti da cui è possibile determinarlo.

Le parti, secondo **l'art. 1349 c.c.**, possono anche stabilire che l'oggetto venga determinato da un soggetto **terzo**, congiuntamente individuato, che verrà definito **arbitratore**.

Tale accordo viene definito di **arbitraggio**, da non confondersi con **l'arbitrato**.

Nel primo caso, l'arbitratore **collabora** con i contraenti per definire un contratto già concluso ma ancora non completo, in quanto mancante della determinazione dell'oggetto.

Nel secondo caso, le parti nominano un arbitro che avrà l'incarico di **dirimere** una controversia sorta, relativamente alle modalità di interpretazione/esecuzione di un contratto già preesistente, concluso, completo ed in vigore.

L'arbitraggio diverge anche dalla **perizia contrattuale**, con la quale viene attribuito a soggetti con specifiche competenze tecniche l'incarico di svolgere un accertamento tecnico, le

The subject is **determined** when it is precisely identified in the contract (e.g. a specific sum of money by way of price), and it is **determinable** when the criteria for its future determination are laid down in the transaction document or reference is made to documents from which it can be determined.

The parties, according to **Article 1349 of Italian Civil Code**, may also stipulate that the subject be determined by a **third party**, jointly identified, to be called the **arbitratore**.

Such an agreement is referred to as **arbitraggio**, not to be confused with **arbitration**.

In the first case, the mediator **co-operates** with the parties to define a contract that has already been entered into but is not yet complete, as it lacks the determination of the subject.

In the second circumstance, the parties appoint an arbitrator who will be in charge of **settling** a dispute that has arisen concerning the interpretation/execution of an already existing contract, entered into, complete and in force.

The *arbitraggio* also differs from **contractual expertise**, whereby individuals with specific technical skills are assigned to carry out a technical assessment, the conclusions of which

cui conclusioni le parti si impegnano sin dall'origine a rispettare.

In questo caso il perito non concorre, come l'*arbitratore*, a consentire il completamento del contratto con la determinazione dell'oggetto, ma deve attenersi esclusivamente alla regola tecnica ed alla normativa di settore per fornire un parere specialistico che possa valere tra le parti e risolvere una questione sorta. È il caso di un tecnico nominato consensualmente dalle parti per stabilire le cause delle infiltrazioni in un palazzo e le modalità di riparazione del vizio.

Nel caso in cui l'oggetto risulti illecito, indeterminato o impossibile, il contratto sarà nullo.

Pertanto, la mancanza delle caratteristiche dell'oggetto appena descritte sin dalla sottoscrizione del contratto ne determina la nullità. Ad esempio, un contratto che preveda l'acquisto di un dinosauro è nullo, dal momento che l'oggetto è impossibile; un contratto avente ad oggetto la prestazione di una prostituta è nullo, in quanto contrario al buon costume.

Non è nullo, invece, un contratto quando la prestazione pattuita si riveli più difficile da eseguire rispetto a quanto inizialmente il contraente aveva previsto.

L'oggetto può anche essere una **prestazione futura** (secondo l'**art. 1348**

the parties undertake to respect from the outset.

In this event, the expert does not, like the *arbitratore*, contribute to the completion of the contract with the determination of the subject, but must follow only the technical rules and sectoral regulations in order to provide an expert opinion that is valid for the parties, resolving an issue that has arisen. This is the case of a technician appointed by consensus between the parties to establish the causes of seepage in a building and how to repair the defect.

If the subject is unlawful, indefinite or impossible, the contract will be null and void.

Therefore, the absence of the characteristics of the subject described above at the time the contract is entered into determines its nullity. For example, a contract providing for the purchase of a dinosaur is null and void, since the subject is impossible; a contract providing for the services of a prostitute is null and void, since it is contrary to good morals.

On the other hand, a contract is not null and void when the agreed performance proves more difficult to perform than what the contracting party had initially foreseen.

The scope may also be a **future performance** (according to **Article 1348**

c.c.): è il caso della vendita dei cuccioli di un animale oppure di un quadro che deve ancora essere dipinto. In questo caso, però, laddove la cosa futura non divenisse reale, allora il contratto sarà nullo, se le parti non avevano previsto il relativo rischio, interpretando il contratto come aleatorio.

2.4. LA FORMA

L'art. 1325 c.c. inserisce la **forma** tra i **requisiti essenziali** del contratto, solo nel caso in cui, però, essa sia prevista dalla legge a pena di nullità.

Ma cosa si intende per forma del contratto?

La forma va considerata **l'esternazione** del contratto, poiché quest'ultimo non potrebbe produrre i propri effetti obbligatori verso i contraenti se non fosse esplicitato tra le parti, in qualsiasi modalità, sia scritta che orale.

In sostanza, dunque, grazie alla forma, il contratto viene percepito all'esterno, secondo una tra le definizioni più famose esistenti in dottrina.

Questa è la ragione per cui per molti autori l'indicazione della forma nell'art. 1325 c.c. è errata: infatti, la forma va sempre considerata come requisito essenziale del contratto,

of Italian Civil Code): this is the case of the sale of the cubs of an animal, or a picture that has yet to be painted. In this circumstance, if the future thing does not come into existence, then the contract shall be null and void, if the parties had not foreseen the relevant risk, interpreting the contract as aleatory.

2.4. FORM

Article 1325 of Italian Civil Code includes the **form** among the **essential requirements** of the contract, however only if it is provided for by law under penalty of nullity.

But what is meant by the form of the contract?

The form is to be considered **the externalization** of the contract, since the latter could not produce its binding effects vis-à-vis the contracting parties if it were not made explicit between the parties, in whatever manner, whether written or oral.

In essence, therefore, thanks to the form, the contract is perceived externally, according to one of the most famous definitions existing in legal literature.

This is the reason why for many authors the indication of the form in Article 1325 of the Civil Code is erroneous: in fact, the form must always be considered as an essential requirement of the

indipendentemente dalle effettive modalità - per iscritto o orali - che vengono utilizzate per concluderlo.

Innanzitutto, la forma può essere **orale** o **scritta**.

Con la forma **orale** le parti concludono un contratto solo verbalmente. A titolo esemplificativo, chi va dal giornalaio ad acquistare un quotidiano, chiede verbalmente al negoziante di fornirgli un giornale e paga il prezzo di acquisto concordato. In tale caso, le parti sono concordi, dunque, nel procedere allo scambio commerciale solo verbalmente.

Viene utilizzata la forma scritta, invece, quando i contraenti individuano per iscritto le clausole che compongono l'accordo contrattuale.

Dal momento che, ad eccezione di specifici casi previsti dalla legge, nell'ordinamento italiano vige il principio della **libertà di forma**, i contraenti sono, appunto, liberi di formalizzare l'accordo con le modalità che più preferiscono.

La scelta di rendere la libertà di forma la regola e la codificazione dei negozi secondo una forma specifica un'eccezione risponde innanzitutto al dettato costituzionale. Infatti, ai sensi dell'**art. 41 della Costituzione** è prevista la libertà ed autonomia nell'iniziativa economica privata. In tal modo, prevedere degli schemi e delle forme contrattuali troppo rigidi risulterebbe in

contract, regardless of the actual modalities - in writing or orally - used to enter into it.

First of all, the form may be **oral** or **written**.

With the **oral** form, the parties enter into a contract only verbally. By way of example, a person goes to the newsagent to buy a newspaper, verbally asks the shopkeeper to provide him with a newspaper, and pays the agreed purchase price. In such an event, the parties agree to trade only verbally.

The written form, on the other hand, is used when the contracting parties identify in writing the clauses that make up the contractual agreement.

Since, with the exception of specific circumstances provided for by law, the principle of **freedom of form** applies in the Italian legal system, the contracting parties are actually free to formalise the agreement in the manner they prefer.

The choice to make freedom of form the rule, and the codification of transactions according to a specific form an exception, responds first and foremost to constitutional provisions. In fact, **Article 41 of Italian Constitution** provides for freedom and autonomy in private economic initiative. Thus, providing for overly rigid contractual schemes and forms would be at odds

contrasto, appunto, con il principio della libertà negoziale, rendendo gli scambi commerciali esageratamente difficoltosi con tecnicismi eccessivi.

Anche per la forma scritta le parti possono utilizzare oramai, nella prassi, le modalità che preferiscono: un documento cartaceo o su supporto informatico o tramite email o per Posta Elettronica Certificata. Quindi, solitamente, la forma scritta non prevede, comunque, una modalità di esternazione specifica dell'accordo.

Quando la forma scritta è prevista dalla Legge, ciò non implica che necessariamente per iscritto vada inserita anche la specifica manifestazione di volontà del contraente, che può essere compresa anche per *facta concludentia*. Ad esempio, se la parte intende accettare una proposta formalizzata per iscritto, potrebbe anche limitarsi ad apporre la propria firma sotto la suddetta proposta, senza necessariamente dover effettuare una dichiarazione scritta in tal senso.

In alcuni casi, invece, è lo stesso Legislatore a prevedere che la manifestazione di volontà del contraente non solo sia comunicata per iscritto, ma venga anche espressa in modo chiaro. Ad esempio, il datore di lavoro che intende licenziare il proprio dipendente per giusta causa, dovrà necessariamente comunicare al lavoratore la propria volontà per iscritto,

with the principle of contractual freedom and would make trade exceedingly difficult with excessive technicalities.

Even for the written form, the parties can now in practice use the methods they prefer: a paper document or on computer media or by email or by Certified Email. Thus, the written form does not usually provide for a specific mode of externalisation of the agreement.

Where the written form is required by law, this does not imply that the specific expression of the contracting party's will must also necessarily be in writing, which may also be shown by *facta concludentia*. For example, if the party intends to accept a proposal formalised in writing, he/she/it could also simply affix his/her/its signature under the proposal without necessarily having to make a written declaration to that effect.

In some circumstances, however, it is the same legislator that requires that the contracting party's expression of will not only be communicated in writing, but also be expressed in a clear manner. For instance, an employer who intends to dismiss his/her/its employee for just cause must necessarily notify the employee of his/her/its intention in

dando indicazione delle ragioni che l'hanno portato a decidere in tal senso.

Quando il legislatore prevede che i contratti debbano avere una determinata forma solenne, allora tali negozi solitamente vengono definiti "**formali**". Nei casi in cui, invece, non venga prevista una determinata forma per la pattuizione si parla di contratti "**a forma libera**".

La scelta di prevedere una specifica forma solenne per alcune pattuizioni è stata determinata da una serie di ragioni.

Innanzitutto, una maggiore formalità spinge i contraenti ad essere più consapevoli degli impegni assunti con il contratto. Inoltre, risponde all'esigenza di dare certezza al negozio, rendendolo più facilmente conoscibile anche ai terzi e ad essi opponibile e risponde anche allo scopo di dare pubblicità agli atti. Infatti, per alcuni atti, sia pure previsti in forma libera, viene richiesta la forma scritta proprio per motivi di pubblicità.

Con riferimento agli atti con forma scritta, il legislatore aveva previsto espressamente due tipologie: la **scrittura privata** e l'**atto pubblico**.

Nella prassi, poi, sempre nell'ambito della scrittura privata, le parti hanno iniziato a concludere accordi anche con modalità maggiormente legate alla modernizzazione della società: siamo

writing, stating the reasons that led him/her/it to decide to do so.

When the legislator provides that contracts must have a certain solemn form, then such transactions are usually referred to as '**formal**'. In circumstances where, on the other hand, no particular form is stipulated for the agreement, they are known as '**free-form**' contracts.

The choice to provide for a specific solemn form for certain agreements was determined by a number of reasons.

First of all, greater formality prompts signatories to be more aware of the commitments made in the contract. Moreover, it meets the need to give certainty to the transaction, making it more easily known to third parties and enforceable against them, and also fulfils the purpose of giving publicity to instruments. In reality, for some instruments, even if provided for in free form, the written form is required precisely for reasons of publicity.

With reference to instruments in written form, the legislator had expressly provided for two types: the **written document** and the **public deed**.

In practice, then, still in the context of the written documents, the parties have also begun to enter into agreements in ways more related to the modernisation of the society: we have therefore moved

passati, pertanto, dagli accordi redatti a mano, a quelli che le parti si sono scambiate via fax, poi per email e, in tempi più recenti, tramite PEC con sottoscrizione elettronica certificata.

Per **scrittura privata** si intende il documento predisposto integralmente tra le parti. Oramai non è necessario che sia addirittura scritto a mano, ma l'importante è che sia firmato (con firma autografa o, più di recente, anche con firma digitale).

La scrittura privata può essere **autenticata** o meno. Nel primo caso un pubblico ufficiale non redige il testo dell'atto, ma deve esclusivamente attestare la provenienza ed autenticità delle firme dei contraenti, che vengono apposte alla sua presenza.

Nel secondo caso, la scrittura è firmata dalle parti ma non vi è alcuna attestazione dell'autenticità delle relative sottoscrizioni.

Malgrado la libertà di forma, in molti casi per la trascrizione degli atti viene comunque richiesta l'autenticazione delle firme, rendendo di fatto necessario rivolgersi ad un ufficiale pubblico.

Per **atto pubblico** si intende, invece, il documento proveniente da un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale di stato civile) che sia autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (ai sensi dell'**art. 2699**

on from handwritten agreements to those that the parties exchanged by fax, then by email and, more recently, by *certified e-mail* with certified electronic signature.

A **written document** is a document drawn up in its entirety between the parties. Nowadays, it does not even have to be handwritten, but the important thing is that it is signed (with a handwritten signature or, more recently, also with a digital signature).

A written document may be **authenticated** or not. In the first circumstance, a public officer does not draw up the text of the instrument, but must only certify the provenance and authenticity of the signatures of the contracting parties, which are affixed in his/her presence.

In the second circumstance, the written document is signed by the parties but there is no attestation as to the authenticity of the relevant signatures.

Despite the freedom of form, in many events the authentication of signatures is still required for the transcription of the instruments, making it necessary to refer to a public officer.

Public deed, on the other hand, refers to a document issued by a public officer (notary or registrar) who is authorised to attribute public credit to it (pursuant to **Article 2699 of Italian Civil Code**), who

c.c.), che non si limita ad autenticare le firme delle parti, ma produce l'intero documento, riportandovi ed inserendovi le volontà dei contraenti.

Nel nostro ordinamento, la forma - o meglio, una determinata modalità di forma degli atti - può essere prevista "**ad substantiam**", quindi ai fini della validità del negozio, oppure **ad probationem**, e cioè per dimostrare l'effettiva esistenza dell'atto. In questa seconda ipotesi, l'atto potrebbe anche essere stato concluso con una forma libera, ma per provare l'esistenza della pattuizione, è necessario che esso rivesta la forma espressamente richiesta dalla legge, l'unica valida, appunto, ai fini probatori.

Se è richiesta la forma scritta, l'atto potrebbe anche essere completato con diverse dichiarazioni (come per lo schema proposta/accettazione) ed avrebbe comunque validità laddove ciascuna di esse fosse stata redatta nella forma richiesta.

In dottrina si discute, in ogni caso, per stabilire se, per gli atti per cui è presente l'onere di una determinata forma, essa debba ritenersi estesa o meno anche agli elementi accessori del contratto.

Secondo alcuni il contratto deve rivestire la medesima forma in ogni sua parte, quindi anche per gli elementi accessori. Secondo altri non è necessario.

does not merely authenticate the signatures of the parties, but produces the entire document, introducing and including the wills of the contracting parties.

In our legal system, the form - or rather, a certain form of instruments - may be provided for '**ad substantiam**', i.e. for the purposes of the validity of the transaction, or **ad probationem**, i.e. to prove the actual existence of the instrument. In this second scenario, the instrument may also have been entered into in free form, but in order to prove the existence of the agreement, it must be in the form expressly required by law, the only one valid, precisely, for evidentiary purposes.

If the written form is required, the instrument could also be formalised with several declarations (as in the event of the proposal/acceptance scheme) and would still be valid if each of them had been drafted in the required form.

There is debate in the legal literature as to whether, in the event of instruments for which a certain form is required, it should be considered to extend to the ancillary elements of the contract as well.

According to some, the contract must have the same form in all its parts, thus also for the ancillary elements. According to others, it is not necessary.

Il linguaggio utilizzato nel contratto deve comunque essere facilmente comprensibile.

Con il codice del 1942 è stato introdotto un istituto che non era previsto nel precedente codice del 1865, ovvero quello delle **"forme convenzionali"** o **"patto di forma"**.

L'articolo **1352 c.c.**, infatti, prevede che: *"Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo."*

In sostanza, le parti possono stabilire – all'interno del contratto, come clausola, oppure separatamente da esso – che i contratti che verranno conclusi tra loro rivestiranno una determinata forma o specifiche caratteristiche per la loro stessa validità: ad esempio, dovranno essere sempre scritti in una determinata lingua, o prevedere l'accettazione via PEC o essere controfirmati da testimoni o predisposti per atto pubblico ecc.

Con l'introduzione di un simile principio il legislatore aveva tentato di trovare una disciplina e proteggere quei patti tra contraenti – diffusi nella pratica ma mai disciplinati in precedenza – che prevedevano che i contratti in essere tra loro avrebbero dovuto essere predisposti con una determinata forma per la loro stessa validità (ad esempio,

The language used in the contract must, however, be easily understood.

The Italian Civil Code of 1942 introduced an institution that was not provided for in the previous Civil Code of 1865, namely that of **'conventional forms'** or **'covenant of form'**.

Article **1352 of Italian Civil Code** provides, in fact, that: *"If the parties have agreed in writing to adopt a certain form for the future stipulation of a contract, it shall be presumed that the form was intended for the validity of the contract."*

In essence, the parties may stipulate – either within the contract, as a clause, or separately from it – that the contracts to be concluded between them will have a certain form or specific characteristics for their own validity: for example, they will always have to be written in a certain language, or provide for acceptance by certified email or be countersigned by witnesses or prepared by means of public deed, etc.

With the introduction of such a principle, the legislator had attempted to regulate and protect those covenants between contracting parties – widespread in practice but never previously regulated – that stipulated that contracts existing between them would have to be drawn up in a certain form for them to be valid (e.g. in writing).

per iscritto). In passato, prima della codificazione di tale principio, la dottrina si divideva tra quelli che ritenevano nulle simili pattuizioni e coloro che, invece, le ritenevano valide ed espressione dell'autonomia privata.

Il nuovo principio, però, suscita comunque ulteriori problematiche.

Infatti, la dottrina si è divisa sullo stabilire, ad esempio, come dovrebbe essere valutato un successivo accordo tra i medesimi contraenti nel quale si preveda una pattuizione secondo una forma diversa da quella prevista nel patto di forma convenzionale. Secondo alcuni, il negozio predisposto in deroga rispetto agli accordi pregressi dovrebbe essere ritenuto invalido. Secondo altri, la pattuizione difforme nella forma andrebbe comunque considerata valida, in quanto derivante anch'essa da un accordo tra i medesimi contraenti e, in ogni caso, espressione dell'autonomia contrattuale.

Altra problematica interpretativa è quella relativa al concetto di invalidità dell'atto, ovvero se per essa dovrebbe intendersi una nullità, l'annullabilità, l'inefficacia e via dicendo del negozio.

Il patto sulla forma viene solitamente inserito tra i cosiddetti "**contratti normativi**", ovvero quei negozi generati al fine di stabilire le regole da seguire

In the past, before the codification of this principle, the legal literature was divided between those who considered such agreements null and void and those who, on the other hand, considered them valid and an expression of private autonomy.

The new principle, however, raises further questions.

Indeed, the legal literature has been divided on the question of how, for example, a subsequent agreement between the same contracting parties, in a form other than that provided for in the covenant, should be considered. According to some, the contract prepared in deviation from previous agreements should be considered invalid. According to others, the covenant that differs in form should nevertheless be considered valid, since it also stems from an agreement between the same contracting parties and, in any event, is an expression of contractual autonomy.

Another issue of interpretation is that of the concept of invalidity of the instrument, i.e. whether it should be understood as voidance, voidability, unenforceability, etc. of the transaction.

The covenant regarding the form is usually included among the so-called **framework contracts**, i.e. those transactions generated for the purpose of establishing the rules to be followed

nella pattuizione che le parti andranno a realizzare.

Le prescrizioni del Legislatore in tema di forma dovranno considerarsi norme inderogabili che quindi i contraenti non possono violare, generando, in difetto, la nullità delle pattuizioni.

Tale principio, se da un lato costituisce un limite all'autonomia negoziale, dall'altro deve essere valutato come una protezione, prevista dall'Ordinamento, relativa a determinati negozi che risultano di maggiore rilevanza, per i quali vi è l'interesse sociale alla relativa salvaguardia. Si pensi alle forme previste in tema di compravendita immobiliare, o di donazioni, o ancora di testamenti (per quanto tali ultimi negozi non rientrino tra i contratti).

In talune occasioni è possibile che un contraente rilasci un documento con firma **"in bianco"**. In questi casi, una parte appone la sua firma su un foglio che non è stato prima compilato, di fatto accettando le pattuizioni che verranno inserite in esso dall'altro contraente. In tali casi, se il firmatario aveva già autorizzato la compilazione del foglio, non vi sarebbero problemi.

Se ciò non era avvenuto, ovvero se le determinazioni inserite nel foglio eccedevano le previsioni che erano state oggetto di autorizzazione, allora potrebbero sorgere una serie di problemi per il firmatario, che dovrebbe

in the agreement that the parties are going to make.

The legislator's prescriptions as to form must be considered mandatory rules that contracting parties may not violate, thus generating, failing that, the nullity of the agreements.

This principle, while on the one hand constituting a limitation on negotiating autonomy, on the other hand must be assessed as a protection, provided for by the legal system, relating to certain transactions that are of greater importance, for which there is a social interest in their protection. Think of the forms provided for real estate sales, or donations, or wills (although the latter are not contracts).

On certain occasions it is possible for a contracting party to issue a document with a **'blank'** signature. In such circumstances, one party affixes his/her/its signature on a paper that has not been filled out beforehand, actually accepting the agreements to be inserted in it by the other party. In such circumstances, if the contracting party had already authorised the completion of the sheet, there would be no problem.

If this was not the case, i.e., if the determinations entered on the sheet exceeded the authorised provisions, then a series of problems could arise for the signatory, who would have to prove

<p>riuscire a dimostrare il suo mancato consenso, anche se solo parziale.</p> <p>Secondo il principio dell'apparenza imputabile, infatti, il contenuto di una dichiarazione sottoscritta si dà per proveniente da colui che detta dichiarazione ha firmato.</p> <p>Altro e diverso caso è quello della "sottoscrizione al buio", che si verifica quando un soggetto mette la propria firma in calce ad un contratto completo, omettendo, però, di leggerne il contenuto.</p> <p>Per liberarsi dagli effetti obbligatori dell'atto, il firmatario dovrebbe dimostrare l'errore essenziale sul contenuto del contratto, ovvero l'inserimento, magari doloso, di clausole mai discusse né concordate tra le parti. Si tratta in ogni caso di dimostrazioni assai difficoltose, in quanto in presenza della sottoscrizione di un documento si parte dal presupposto che il suo contenuto sia stato condiviso tra i firmatari e, in difetto, che colui che ne contesta i termini sia stato superficiale nell'aver firmato un testo non verificato in precedenza.</p> <p>Può accadere che le parti, dopo aver sottoscritto una scrittura privata, decidano di ripeterne il contenuto in un atto pubblico, al fine di conferire maggiore solennità all'accordo concluso.</p>	<p>his/her/its lack of consent, even if only partial.</p> <p>According to the principle of <i>apparenza imputabile</i> ("binding appearance"), in fact, the content of a signed declaration is deemed to come from the person who signed that declaration.</p> <p>Another and different case is that of 'signing without reading', which occurs when a person puts his/her signature at the bottom of a complete contract, but fails to read its content.</p> <p>In order to be released from the binding effects of the instrument, the signatory would have to prove the essential error as to the content of the contract, i.e. the insertion, perhaps maliciously, of clauses never discussed or agreed upon between the parties. These are, in any case, very difficult to prove, since signing of a document implies that its content has been shared between the signatories and, failing that, that the person challenging its terms has been superficial in having signed a text not previously verified.</p> <p>It may happen that the parties, after having signed a written document, decide to reproduce its content in a public deed in order to give greater solemnity to the agreement entered into.</p>
--	---

Tale atto, che riprende il medesimo contenuto del primo negozio concluso, viene definito **ripetizione**, e deve ritenersi distinto sia dal contratto definitivo che dall'atto di ricognizione o di rinnovazione o di riproduzione.

Nella **ricognizione**, infatti, le parti dichiarano di avere sottoscritto un accordo, quindi ammettono una pattuizione che si è già verificata. Diversamente, con la ripetizione, le parti rinnovano totalmente il consenso.

Nella **rinnovazione** le parti predispongono di nuovo un documento andato smarrito, ovvero utilizzano una scrittura migliore di quella in precedenza usata. In questo caso, la funzione della rinnovazione è essenzialmente probatoria. Con la ripetizione, invece, i due contratti sono entrambi validi e funzionali.

Si parla, invece, di **riproduzione** quando le parti realizzano diverse copie di un medesimo atto. In questo caso, le diverse copie avranno un utilizzo meramente probatorio, per evitare le conseguenze del rischio di smarrimento del documento.

Pertanto, mentre la rinnovazione, la ricognizione e la riproduzione hanno una efficacia solo probatoria, con la ripetizione il contratto viene nuovamente stipulato, anche se riprende le medesime disposizioni del precedente redatto con altra forma, e

Such an instrument, which repeats the same content as the first transaction stipulated, is referred to as **repetition**, and is to be considered distinct from both the final contract and the instrument of acknowledgement or renewal or reproduction.

In the **recognition**, in fact, the parties declare that they have entered into an agreement, thus admitting an agreement that has already been reached. Otherwise, by repetition, the parties renew their consent in full.

In the **renovation** the parties re-prepare a lost document, i.e. use a better written document than the one previously used. In these circumstances, the function of renewal is essentially evidentiary. With repetition, however, the two contracts are both valid and operational.

Instead, one speaks of **reproduction** when the parties make several copies of the same instrument. In this case, the different copies will have a purely evidentiary use, to avoid the consequences of the risk of losing the document.

Thus, whereas renovation, recognition and reproduction have a merely evidentiary effect, with repetition the contract is re-stipulated, even if it includes the same provisions as the previous one drawn up in a different form, and thus attests to a renewed

attesta, dunque, una rinnovata manifestazione di volontà delle parti alla pattuizione. Nel caso in cui vi fossero delle differenze tra il primo ed il secondo contratto, la nuova manifestazione di consenso dei contraenti, esplicitata con atto pubblico, rende la seconda negoziazione comunque valida. Nel caso di modifiche sostanziali, si potrà intendere il nuovo atto come con effetti novativi rispetto al precedente.

expression of the parties' intention to agree. In the event that there are differences between the first and second contract, the new expression of consent by the contracting parties, made explicit in a public deed, renders the second negotiation nevertheless valid. In the event of material changes, the new instrument may be intended as having the effects of a novation with respect to the previous one.

[Scarica l'intera Banca Dati gratuita di MultiLex](#)